Programma

- 13.30 14.00Caffè di benvenuto
- 14.00 14.45La nuova legge alimentare e i regolamenti che ne derivano
- 14.45 15.15Guida/manuale W12, limiti e possibilità?
- 15.15 15.45pausa caffè
- 15.45 16.45Impatto/influenza delle sostanze esterne sull'acqua potabile (parte pratica)?
- 16.45 17.00Chiusura con domande e commenti.

Grundlagen 1

Le Leggi

• (ODerr SR 817.0) Ordinanza sulle derrate alimentari, gli oggetti d'uso alimentare e le merci (ODerr SR 817.02 sono la base giuridica).

L'acqua potabile è un alimento.

Grundlagen 2

Obbiettivo

- Proteggere la salute
- Garantire un trattamento igienico adeguato.
- Fornire al consumatore le informazioni necessarie.

PRINCIPIO:

- Si demanda la PROPRIA RESPONSABILITÀ alle aziende.
- Devi assicurarti di rispettare i requisiti legali. Spetta a te come adempierli.
- C'è un dovere di autocontrollo.
- Il controllo ufficiale è solo sorveglianza.

Questo vale in modo particolare per i fornitori di acqua.

AUTOCONTROLLO

- Il pilastro centrale della legislazione alimentare è e rimane l'autocontrollo. Assume maggior importanza con la nuova legge.
- La base di ciò è l'analisi del rischio.
- La persona responsabile è l'elemento centrale nell'autocontrollo.
- La persona responsabile attua i dispositivi richiesti.

PERSONA RESPONSABILE

- Nelle comunità più piccole i fontanieri.
- L'azienda fornitrice d'acqua.
- La funzione del fontaniere è chiaramente definita.
- Ci sono diritti e doveri ben definiti.
- Vedi anche la W12

LEGGE ALIMENTARE

- LDerr art. 26 Controllo autonomo
 - Chiunque fabbrica, tratta, deposita, trasporta, immette sul mercato, ... è tenuto al controllo autonomo.
 - Il Consiglio federale regola i dettagli dell'autoregolamentazione e la sua documentazione. Per le piccole imprese, consente un autocontrollo facilitato e documentazione scritta più semplice.
 - Si considera che l'impresa più piccola abbia un equivalente a tempo pieno di 9 elementi (equivalenti collaboratore, equivalente pieno impiego)

Applicazione della legge

- Obbligo del controllo autonomo (Art. 74 p.4)
 Il controllo autonomo deve essere garantito in una forma adeguata al rischio per la sicurezza e al volume della produzione.
- Sistema HACCP e principi HACCP (Art. 78 p.2)
 ..devono essere applicate in una forma adeguata al rischio per la sicurezza e al volume della produzione.
- Le linee direttive settoriali necessitano dell'approvazione da parte dell'USAV. (Art.80 p.4)
- Documentazione del controllo autonomo (Art.85 p.3)

ODerr Art. 75

L'obbligo del controllo autonomo per le aziende alimentari comprende in particolare:

- 1. la garanzia della buona prassi procedurale, inclusa la garanzia della protezione dagli inganni,
- 2. l'applicazione del sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo («Hazard Analysis and Critical Control Points», sistema HACCP) o dei relativi principi,
- 3. la campionatura e l'analisi,
- 4. la rintracciabilità
- 5. il ritiro e il richiamo
- 6. la documentazione

ODerr Art. 80

L'industria alimentare può elaborare linee direttive settoriali in alternativa all'adempimento dei requisiti di cui agli articoli 76-79 nella misura in cui possano essere raggiunti gli stessi obiettivi.

- Le linee direttive settoriali necessitano dell'approvazione da parte dell'USAV.
- devono essere concordate con le cerchie interessate
- Per le microaziende, esse possono stabilire requisiti semplificati relativi al controllo autonomo.

Contenuto di una linea guida del settore:

- Scopo e campo di applicazione
- Igiene personale / formazione del personale
- Igiene della produzione
- Requisiti per luoghi di lavoro e strutture
- Pulizia, disinfezione, controllo dei parassiti
- Processo di produzione
- Descrizione del processo
- Analisi dei rischi incluso come comportarsi in casi estremi
- Monitoraggio del processo
- Tracciabilità
- Linee guida per il controllo delle buone pratiche

Quale linea guida è applicabile per noi?

Die W 12

Schweizerischer Verein des Gas-und Wasserfaches SVGW Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque SSIGA Swiss Gas and Water Industry Association SGWA



W 12 d Ausgabe Dezember 2016

Regelwerk

Richtlinie


Leitlinie für eine gute Verfahrenspraxis in Trinkwasserversorgungen

- Le linee direttive sono composte da:
- Informazioni di base sulla buona prassi procedurale (Capitoli 2, 3 e 4)
 - Istruzioni concernenti il lavoro concreto con i documenti delle linee direttive (Capitolo 5)
 - Manuale pratico BPP con modelli in forma di tabelle, moduli BPP, analisi dei pericoli e
 - note tematiche

Valutazione dei rischi

 La valutazione dei rischi è effettuata in base alprocesso di produzione

> CAPTAZIONE TRATTAMENTO STOCCAGGIO DISTRIBUZIONE



Prescrizioni BPP

Moduli A-M

CHECKLIST PRESCRIZIONI BPP

Mod	luli «Prescrizioni BPP»	Checklist «Prescrizi	Checklist «Prescrizioni BPP» elaborate					
		Data	Responsabile					
Α	Organizzazione e responsabilità							
В	Documenti aziendali							
С	Prescrizioni generali di processo							
D	Qualità dell'acqua e sorveglianza alla captazione							
E	Impianti per l'estrazione di acqua potabile							
F	Disinfezione UV							
G	Disinfezione con il cloro							
Н	Ultrafiltrazione (UF)							
I	Filtrazione lenta su sabbia (LSF)							
K	Filtrazione veloce (SF)							
L	Stoccaggio							
М	Distribuzione							

Modulo D in dettaglio

Checklist modulo D: Qualità dell'acqua e sorveglianza alla captazione

	Punto delle linee direttive	linee direttive Prescrizioni BPP rispettate?		spettate?	Commenti/Scostamenti dalle prescrizioni				
		Sì	No	In parte					
D1	Monitoraggio della qualità dell'acqua								
D2	Piano di trattamento relativo alla qualità organolettica dell'acqua								
D3	Piano di trattamento relativo alla qualità microbiologica dell'acqua								
D4	Piano di trattamento relativo alla qualità chimica dell'acqua								
D5	Zone di protezione								
D6	Rispetto delle misure protettive nelle zone di protezione delle acque di falda								
D7	Variazioni nel settore d'alimentazione della captazione								

Elaborazione dall'analisi dei rischi

Rischio residuo^{a)} = Stima del rischio risultante per la sicurezza dell'acqua potabile a causa dello scostamento dalle prescrizioni BPP, tenuto conto della sicurezza già in atto (cfr. Nota tematica «Valutazione del rischi», Parte 5). La valutazione del rischi data dalla probabilità e dai danno serve per definire la priorità delle misure. A: molto aita/B: aita/C: media/D: bassa


	Punto delle linee	Copertura dei rischi						Disabia		
	direttive	Le attività nei punti di controllo indicati sono già definite?		Il rischio è adeguatamente coperto?				Rischio residuo ²⁾		
		Si, le seguenti:	No	Sì	No ¹⁾	Commento	A	В	С	D
D1	Monitoraggio della qualità dell'acqua									
D2	Piano di trattamento relativo alla qualità organolettica dell'acqua									
D3	Piano di trattamento relativo alla qualità microbiologica dell'acqua									
D4	Piano di trattamento relativo alla qualità chimica dell'acqua									
D5	Zone di protezione									

Caratterizzazione del rischio specifico

	1	
D2	Piano di trattamento relativo alla qualità organolettica dell'acqua	 In termini di torbidità, colorazione, odore e sapore l'acqua è sempre neutra. Se per brevi periodi si verificano torbidità > 1,0 NTU, sono previsti un controllo della torbidità con gestione del rigetto oppure un trattamento pluristadio o l'ultrafiltrazione. Vedi Nota tematica BPP «Decisione di utilizzo/trattamento», Parte 3.
D3	Piano di trattamento relativo alla quali- tà microbiologica dell'acqua	 L'acqua con una contaminazione fecale permanente non è idonea per essere utilizzata come acqua potabile. Negli altri casi: Valori empirici ineccepibili ottenuti dalle campionature su un periodo di tempo prolungato e in presenza di diverse condizioni meteorologiche, in particolare dopo precipitazioni intense: utilizzo possibile senza sterilizzazione/disinfezione. Contaminazione microbiologica sporadica dell'acqua con al massimo 100 CFU/100 ml <i>E. coli</i> o enterococchi con una torbidità massima di 1 NTU (meglio 0,5): utilizzo possibile con preparazione/disinfezione a uno stadio. Contaminazione microbiologica sporadicamente forte dell'acqua con > 100 CFU/100 ml <i>E. coli</i> o enterococchi: preparazione a più stadi con filtrazione più disinfezione o ultrafiltrazione. Vedi Nota tematica BPP «Decisione di utilizzo/trattamento», Parte 3.
5 .	Pt 11	2- 10 1 m .

Valutazione dei rischi

Matrice Classificazione del rischio



Variabili ausiliarie per la classificazione:

Probabilità

alta	È probabile che la situazione di pericolo si verifichi almeno una volta all'anno
media	È probabile che la situazione di pericolo si verifichi una volta ogni due anni
bassa	È probabile che la situazione di pericolo si verifichi al massimo una volta ogni 10 anni

RINGRAZIAMO PER L'ATTENZIONE